

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 OTTOBRE 2009, N. 39726: la Cassazione si pronuncia sulla qualifica giuridica delle potature.

« Secondo la giurisprudenza di questa Corte vanno qualificati “... come rifiuti .. i materiali vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi.” (cfr. Cass.sez. 3 n. 1823 del 4.11.2008). Tant’è che è stato ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 51 comma terzo D.Lgs 5.2.1997 n. 22 in caso di “deposito dei residui di potatura e pulitura degli alberi in zona adibita a discarica abusiva” (Cass. sez.3 n. 12356 del 24.2.2005). ».



3 9 7 2 6 / 0 9

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Udienza pubblica
del 18.6.2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Dott. Pierluigi	Onorato	Presidente
Dott. Agostino	Cordova	Consigliere
Dott. Alfredo M.	Lombardi	Consigliere
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere
Dott. Santi	Gazzara	Consigliere

Sentenza

N. 1317

Registro Generale
N. 006388/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) Fontana Luca nato l' 8.8.1970
- 2) Fanfoni Ivan nato il 22.9.1979

avverso la sentenza del 16.4.2008
del Tribunale di Velletri

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P.G., dr. Alfredo Montagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Fanfoni e l'annullamento della sentenza con rinvio nei confronti del Fontana

sentiti i difensori, avv. Donatella Pagliaccia per il Fontana e avv. Salvatore Dionesalvi per il Fanfoni, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi

OSSERVA

1) Con sentenza del 10.4.2008 il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, condannava Fontana Luca e Fanfoni Ivan, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 1.800,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 51 commi 1 e 2 D.L.vo n.22/97, così diversamente qualificata l'imputazione di cui al capo a) contestata al Fontana, e per il reato di cui all'art.51 comma 1 D.L.vo 22/97 contestato al Fanfoni.

Assumeva il Tribunale che dagli atti emergeva la prova che la ditta del Fanfoni svolgeva regolarmente attività di potatura di alberi presso una proprietà privata e che i residui della potatura medesima erano stati caricati a bordo di un autocarro e poi scaricati in località Ponte dei cavalieri nella proprietà del Fontana. Come ammesso da quest'ultimo era stato concordato con il Fanfoni il deposito temporaneo dei residui medesimi in attesa di utilizzarli per il falò in occasione della festa della "calecara".

Secondo il Tribunale nel fatto contestato era ravvisabile il reato di cui al comma 1 dell'art.51 D.L.vo 22/97 (deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, espressamente vietato dall'art.14 dello stesso decreto).

2) Avverso la predetta sentenza proponevano appello i difensori degli imputati

2.1) L'avv. Donatella Pagliaccia, nell'interesse del Fontana, deduceva la errata qualificazione della fattispecie criminosa.

Il Tribunale, nel qualificare diversamente il reato originariamente contestato, non si era reso conto che, a norma del comma 2 del D.L.vo n.22/97, destinatari della sanzione sono i titolari di imprese e responsabili di enti (tale non è il Fontana; né la responsabilità in sentenza gli veniva attribuita a qualsiasi e diverso titolo).

Deduceva, inoltre, la carenza di adeguata motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Risultava dagli atti che il materiale legnoso scaricato non serviva affatto al Fontana ma doveva essere utilizzato per i roghi della festa della "calecara" e quindi si trattava di un deposito assolutamente temporaneo.

Peraltro nessuna responsabilità o negligenza poteva ascriversi al Fontana per il fatto che il Fanfoni non fosse munito di autorizzazione.

I reati riguardanti lo smaltimento dei rifiuti (e quindi anche il deposito incontrollato) non possono realizzarsi in forma omissiva ma solo commissiva. Il proprietario del sito, pertanto, non può rispondere del reato per la mera consapevolezza del fenomeno di abbandono di rifiuti da parte di terzi, se non risulti il concorso, a qualsiasi titolo, con gli autori dell'illecito. Non sussiste infatti l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Deduceva infine che la pena inflitta era eccessiva.



2.2) L'avv. Giancarlo Pica, nell'interesse di Fanfoni Ivano, assumeva che non si trattava di una diversa qualificazione giuridica del fatto, ma di una violazione del principio della correlazione tra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza. Chiedeva pertanto che venisse dichiarata la nullità della sentenza impugnata.

2.3) Trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 c.p.p.), l'appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma V c.p.p.

2.4) Con memoria e motivi nuovi del 3.6.2009 il difensore del Fontana deduce che il Tribunale ha erroneamente qualificato come rifiuto il materiale depositato. Secondo l'interpretazione autentica del D.L.138/2002 deve ricorrere la circostanza che l'agente intenda "disfarsi" del bene. Nel caso di specie invece il materiale legnoso veniva accumulato per le necessità della festa patronale.

Nella fattispecie, come era emerso dal dibattimento, inoltre, ci si trovava in presenza di un semplice abbandono, stante l'occasionalità dell'evento. E l'abbandono è sanzionato solo in via amministrativa ex art.50 D.L.vo 22/97, purchè si tratti di deposito temporaneo e siano rispettati i limiti temporali di cui all'art.6 D.L.vo n.22/97.

Dagli atti risulta che la comunicazione con cui si chiedeva la disponibilità dell'imputato è del 18.11.2004 e che il materiale doveva essere rimosso in occasione della festa di San Giuseppe del 2005.

Il Tribunale motiva contraddittoriamente ed illogicamente in ordine alla ipotesi del deposito incontrollato di rifiuti ed al concorso con il trasportatore.

3) Rileva la Corte che l'avv. Giancarlo Pica, sottoscrittore del ricorso proposto nell'interesse del Fanfoni, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p.

A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che " alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).

Il ricorso proposto va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4) Quanto al ricorso del Fontana, la qualificazione giuridica data dal Tribunale all'originaria contestazione è corretta.

Questa Corte ha, invero, più volte affermato che in tema di deposito di rifiuti, si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione; si ha stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dal D.L.vo n.22 del 1997, art.6 lett.m) per il deposito temporaneo di rifiuti; si ha invece deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori dalla sfera di controllo



del produttore: tale ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate (cfr. ex multis Cass.pen.sez.3 n.21024 del 25.2.2004 -Eoli). E' stato accertato dal Tribunale e la circostanza non è peraltro contestata dal ricorrente che i residui della potatura di alberi erano stati prodotti in Artena e che vennero scaricati in Segni in località Ponte Cavalieri nella proprietà del Fontana. Palesemente quindi non ricorre la condizione prevista dall'art.6 lett.m) D.L.vo 22/97 del deposito nel luogo della produzione.

4.1) La giurisprudenza di questa Corte richiamata dal ricorrente in tema di responsabilità del proprietario del suolo in cui vengano scaricati rifiuti non è pertinente.

Il Fontana, invero, non era, per così dire, "estraneo" alla condotta di deposito incontrollato di rifiuti.

Risulta da quanto accertato, in fatto, dal Tribunale e riconosciuto sostanzialmente dallo stesso ricorrente (v.in particolare motivi nuovi) che vi era stato un accordo in precedenza per il deposito del materiale nella proprietà del Fontana in attesa della utilizzazione successiva in occasione della festa della "calecara". Il Fontana quindi era non solo consapevole ma forniva un contributo causale determinante (mettendo a disposizione il suo terreno) per la realizzazione della fattispecie.

A parte il fatto che non vi è contestazione specifica in proposito, non può parlarsi di mutamento del fatto, dal momento che nell'imputazione contestata al Fontana si faceva riferimento ai "rifiuti provenienti da attività di potatura di giardini" (vale a dire a quelli trasportati dal Fanfoni, come risultava chiaramente dalla imputazione di cui al capo b) in cui si richiamava il "capo che precede").

Non c'è dubbio, poi, che essendo il Fanfoni titolare di impresa la condotta sia sanzionata penalmente. E del reato deve rispondere a titolo di concorso anche il Fontana che, come si è visto, fornì consapevolmente un apporto causale determinante. Trattandosi di contravvenzione, il Fontana non può andare, ovviamente, esente da responsabilità per il fatto, come si assume nel ricorso, di aver ignorato che il Fanfoni fosse sprovvisto della prescritta autorizzazione.

Infine non può revocarsi in dubbio che il materiale depositato sia qualificabile come "rifiuto": rispetto al momento ed al luogo della produzione ci si voleva, invero, "disfare" di quel materiale.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte vanno qualificati "...come rifiuti ..i materiali vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi." (cfr. Cass.sez. 3 n.1823 del 4.11.2008). Tant'è che è stato ritenuto configurabile il reato di cui all'art.51 comma terzo D.Lgs 5.2.1997 n.22 in caso di "deposito dei residui di potatura e pulitura degli alberi in zona adibita a discarica abusiva" (Cass.sez.3 n.12356 del 24.2.2005).

4.2) Il Tribunale ha fatto corretto e motivato uso del potere discrezionale nella determinazione della pena. Le doglianze sul punto sono peraltro generiche ed aspecifiche.



5) Il ricorso del Fanfoni va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Va, invece, rigettato il ricorso del Fontana con condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Fanfoni e rigetta il ricorso del Fontana. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali ed il Fanfoni anche al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 giugno 2009

Il Consigliere est.

Il Presidente

